

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2013, n. 26-6472

**Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (OCM unica). Determinazione del titolo alcolometrico volumico totale dei vini a denominazione di origine rossi i cui prodotti di base sono stati sottoposti ad operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nella vendemmia 2013.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009 in particolare all'allegato XV bis, stabilisce condizioni e limiti per l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione in alcune zone viticole.

La lettera A di tale allegato del Regolamento CE n. 1234/07 prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta di "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 120 bis paragrafo 2.

Ai fini della classificazione delle tre zone viticole, declinate nell'Appendice all'allegato XI ter, la regione Piemonte è inserita nella zona C e, pertanto, la pratica dell'arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 %.

Inoltre il punto 6 dell'allegato XV bis del regolamento (CE) 1234/2007 stabilisce che per i prodotti della zona viticola CII, nella quale ricade la regione Piemonte, le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale oltre i 13 % vol.. Peraltro la deroga prevista al punto 7 dell'allegato XV bis del regolamento (CE) 1234/2007 consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello che essi determinano;

La definizione ufficiale delle categorie di prodotti vitivinicoli riportata nell'allegato allegato XI ter del regolamento (CE) 1234/2007 prevede che il "vino" deve presentare un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol., mentre a titolo di deroga il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare il 15% vol. per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;

Il Reg. CE n. 606 del 10 luglio 2009 reca alcune modalità di applicazione del Reg. 479/08 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche – tra cui l'arricchimento – e le relative restrizioni.

Il punto 2 dell'articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'OCM del vino) ha trasferito alla Regione le competenze in materia di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino D.O.C. o D.O.C.G. (vini, vini DOP a partire dal 1 agosto 2009), delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 278 del 9 ottobre 2012 inerente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli" prevede, tra l'altro, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali. Esso prevede anche all'art. 2 comma 3 che le Regioni stabiliscono eventuali deroghe per i vini a DO relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall'arricchimento.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 29-6195 del 29 luglio 2013 la Regione Piemonte ha disposto che le richieste di autorizzazione all'arricchimento devono pervenire al Settore Colture Agrarie da parte dei Consorzi di Tutela dei vini e in mancanza di essi dalle Associazioni dei Produttori, operanti sul territorio regionale, opportunamente corredate di dati analitici, per i principali parametri, relativi allo stato di maturazione delle uve.

La stessa deliberazione di giunta regionale ha dato mandato al Settore Colture Agrarie di autorizzare con determinazione dirigenziale, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, nella misura massima del 1,5 % vol., delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2013 ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, sulla base dei dati di maturazione prodotti dai soggetti richiedenti e sulla base dei dati agrometeorologici raccolti.

Con nota prot.n. 17804/DB 1118 del 24 settembre 2013 la Vignaioli Piemontesi ha chiesto l'applicazione della deroga prevista al punto 7 dell'allegato XV bis del regolamento (CE) 1234/2007 per i vini rossi a denominazione di origine piemontesi per i quali viene autorizzato l'arricchimento nella vendemmia 2013, fino ad un massimo di 14,5 % vol., motivandola con la necessità di mantenere i consueti livelli qualitativi delle produzioni.

Considerata la motivazione addotta dalla Vignaioli Piemontesi.

La Giunta Regionale unanime

*delibera*

Per quanto citato in premessa:

1) di consentire il raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 14,5% vol. per i vini rossi a denominazione di origine piemontesi per i quali viene autorizzato l'arricchimento nella vendemmia 2013, ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010

(omissis).